



PATRONATO
INCA CGIL

Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : <http://www.inca.it>
e-mail : politiche-socio-sanitarie@inca.it

Roma, 25 novembre 2010

Prot. n.163/2010/FG/LD/rb

- Ai Coordinatori Regionali INCA
 - Direttori Comprensoriali INCA
 - Agli Uffici Zona INCA
 - Al Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti
 - Al Dipartimento Ambiente e Territorio
Salute e Sicurezza
 - Alle Categorie Nazionali CGIL
 - Agli Uffici Vertenze Legali CGIL
- LORO SEDI

All. 1

Oggetto: **Pagamento diretto Inps** in caso di malattia – maternità – permessi ex articolo 33 Legge 104/92 e congedo straordinario retribuito. Messaggio Inps n. 28997/2010.

Sommario: l'Istituto dà indicazioni per il pagamento diretto nei casi di mancata anticipazione da parte del datore di lavoro delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 legge 104/92 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Dlgs. 151/2001 per handicap, non compresi nelle disposizioni della legge 33/1980

Care compagne, cari compagni

Il recente messaggio Inps tratta nuovamente la delicata questione del pagamento diretto da parte dell'Istituto delle indennità di malattia, di maternità, dei permessi e del congedo straordinario retribuito per handicap.

In proposito, va ricordato che con il Decreto Legge 633/1979, convertito con modifiche nella legge 33/1980 (art. 1), viene stabilito che: *“a decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio”*.

Al comma 6 dello stesso articolo vengono elencate le figure professionali che possono accedere al pagamento diretto da parte dell'Inps: *“L'istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni”*. Successivamente, tale norma viene recepita anche per i lavoratori a tempo determinato e, nel settore dello spettacolo ,per i lavoratori disoccupati, saltuari o con contratto a termine..

Pressato dai quesiti provenienti dalle proprie sedi relativi a situazioni diversificate, l'Inps ha inoltrato un quesito al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in merito alla possibilità di procedere alla corresponsione diretta da parte dello stesso Istituto delle indennità di malattia, maternità, permessi ex L. 104/1992 e congedo straordinario anche nei casi in cui, per legge, detta corresponsione dovrebbe avvenire a cura del datore di lavoro secondo la modalità dell'anticipazione e del successivo conguaglio per le somme dovute all'Istituto a titolo di contributi (D.L. n. 663/1979).

Il Ministero ha risposto con interpellato n. 9 del 2 aprile 2010 nel quale, ribadendo l'esclusione – **salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di categoria** – della corresponsione diretta agli aventi diritto da parte dell'Inps, ha concluso: *“...essendo, quindi, già disciplinata l'ordinaria procedura di corresponsione delle indennità citate, la cui violazione è oggetto di sanzione, nonché le deroghe al sistema generale, non si ritiene possibile individuare ulteriori eccezioni alla disciplina vigente”*.

Pertanto, l'istituto previdenziale con messaggio n°18529 del 13.07.10, non fa che ribadire quanto sostenuto dal ministero nel citato interpellato: non è ammissibile l'erogazione diretta da parte dell'I.N.P.S delle prestazioni economiche di malattia, maternità, permessi ex lege 104/1992 e congedo straordinario al di fuori dei casi previsti dall'art. 1, comma 6, della Legge 33/1980.

Questa situazione ha comportato non poche difficoltà per i lavoratori ai quali non è stata corrisposta la prestazione economica da parte del datore di lavoro, nè l'Inps, finora, si è sostituito nel “pagamento diretto”, in caso di datore di lavoro inadempiente.

La problematica, segnalataci anche dalle nostre sedi, ha portato ad avviare un percorso di contenzioso.

Di pochi giorni fa è però una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota 5/11/2010) che detta ulteriori indicazioni per il pagamento diretto dell'Inps, nel caso di dimostrata mancata anticipazione delle summenzionate indennità (sia per volontà

o impossibilità oggettiva), da parte del datore di lavoro e modifica, pertanto, l'indirizzo precedentemente assunto.

L'Istituto previdenziale, con messaggio n. 28997 del 18/11/2010 (allegato) riporta tali indicazioni che vanno ad integrare quelle precedentemente emanate. Sono quindi individuate le ipotesi nelle quali l'Inps può effettuare il pagamento diretto al lavoratore della prestazione economica dovuta :

- 1. il datore di lavoro é stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);**
- 2. l'Inps sta effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga;**
- 3. la Direzione provinciale del lavoro, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, dispone il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps;**
- 4. l'omessa anticipazione riguarda eventi indennizzabili insorti nel corso dell'attività di azienda successivamente cessata;**
- 5. aziende tuttora attive che rifiutano espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto.**

Appare evidente un notevole ampliamento delle possibilità di pagamento diretto delle indennità da parte dell'Istituto (malattia, maternità, permessi e congedi per handicap).

Il pagamento diretto della prestazione è a carico della struttura Inps territorialmente competente- in base alla residenza del lavoratore.

Prima di effettuare il pagamento diretto della prestazione economica dovuta, l'Inps indica gli adempimenti da effettuare:

- **datore di lavoro sottoposto a procedura fallimentare:** il lavoratore deve produrre all'Inps:
 - la richiesta di pagamento diretto
 - la certificazione della mancata presentazione della domanda al passivo fallimentare dell'indennità richiesta. Infatti se nelle more della procedura fallimentare, durante la fase di accertamento del passivo, il lavoratore ha inserito il suo credito, deve presentare all'Inps richiesta di stralcio del credito insinuato per evitare il doppio pagamento della prestazione.
- **datore di lavoro ancora in attività:** il lavoratore deve inviare
 - **formale diffida** (a mezzo R.R. o tramite PEC) **al datore di lavoro** affinché anticipi la prestazione dovuta.

- tale comunicazione dovrà essere inviata contestualmente all'Inps. Trascorsi inutilmente 30 giorni l'Istituto provvederà a pagare direttamente l'indennità dovuta.
- nel caso in cui **l'Inps paga la cig** (anche in deroga), o se **la DPL ha disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps**, o nel caso in cui **il credito interessa un'azienda cessata**, il lavoratore deve
 - dichiarare di non aver percepito alcuna somma dal datore di lavoro per l'evento interessato (malattia, maternità, permesso o congedo). Nel caso invece il datore di lavoro abbia anticipato parte della prestazione economica dovuta, l'Inps sottrae dal dovuto le somme già percepite dal lavoratore e procede alla liquidazione del saldo.

Per quanto riguarda il calcolo della liquidazione vanno seguite le stesse modalità stabilite per il pagamento diretto.

Pertanto, si fa riferimento ai dati retributivi contenuti nell'UNIEMENS, in mancanza di ciò l'Inps può richiedere copia fotostatica delle buste paga al lavoratore o al datore di lavoro. Infine, laddove queste possibilità non siano percorribili, i dati retributivi possono essere accertati tramite incarico ispettivo presso l'azienda.

Invitiamo le nostre sedi a ricontattare le lavoratrici ed i lavoratori che si erano rivolti a noi prima delle nuove disposizioni dell'Inps.

Riteniamo che sia necessario prendere contatto con gli Uffici Vertenze Legali per una condivisione di questa materia.

La presente nota è stata curata da Roberto Scipioni, Marina Boni e Patrizia Sparti.

Cari saluti.

p. il Collegio di Presidenza

Franca Gasparri Luigina De Santis

Protocollo:

INPS.HERMES.18/11/2010.0028997

Mittente:

**D.C. Prestazioni a sostegno del
reddito**

Oggetto: gestione delle istanze di pagamento diretto nei casi di mancata anticipazione, da parte dei datori di lavoro, delle indennità di malattia, maternità, permessi ex art. 33 della legge 104/1992 e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Dlgs. 151/2001. Indicazioni integrative.

Con messaggio n. 18529 del 13.07.2010, di recepimento dell'interpello ministeriale n. 9/2010, è stato evidenziato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 del dl 633/1979, convertito con modificazioni nella legge 33/1980, il datore di lavoro anticipa per conto dell'Inps le indennità in oggetto, e che i lavoratori in favore dei quali l'Inps deve provvedere al pagamento diretto delle indennità medesime sono soltanto quelli previsti al comma 6 del menzionato art. 1, oltre i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine (circolare n. 119 del 21 maggio 1980).

Al riguardo, le ulteriori indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella nota del 05.11.2010 n. prot. 25/I/0018630, consentono di individuare i seguenti casi nei quali - essendo stata comprovata la mancata anticipazione delle indennità in questione da parte del datore di lavoro, sia per volontà di quest'ultimo, sia per una impossibilità oggettiva - è possibile effettuare il pagamento diretto della prestazione economica dovuta:

1.ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);

2.ipotesi in cui l'Inps stia effettuando il pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione, anche in deroga;

3.ipotesi in cui la Direzione provinciale del lavoro, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, abbia disposto il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps;

4.ipotesi in cui l'omessa anticipazione riguardi eventi indennizzabili insorti nel corso dell'attività di azienda successivamente cessata;

5. ipotesi di aziende tuttora attive che rifiutino espressamente di anticipare le indennità agli aventi diritto.

Il pagamento diretto è effettuato, secondo le regole ordinarie, dalla Struttura Inps territorialmente competente in base alla residenza del lavoratore interessato.

Prima di procedere al pagamento della prestazione richiesta, occorrerà tuttavia effettuare i seguenti specifici adempimenti.

Anzitutto è necessario accertare la situazione, tra quelle suindicate, nella quale versa il datore di lavoro venuto meno all'obbligo di anticipazione.

Qualora si accerti che la mancata anticipazione sia riconducibile ad un datore di lavoro in attività (ipotesi di cui al punto 5), occorrerà diffidare formalmente (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC) il datore stesso ad anticipare la prestazione dovuta, dandone contestualmente comunicazione formale all'Inps, entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento del sollecito. Decorso invano il suddetto termine di 30 giorni, si provvederà a pagare direttamente l'indennità dovuta con la massima tempestività.

Qualora, invece, il datore di lavoro sia sottoposto a procedura fallimentare (ipotesi di cui al punto 1), il lavoratore, unitamente alla richiesta di pagamento diretto, dovrà rilasciare dichiarazione di responsabilità attestante la mancata presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'indennità richiesta; nel caso in cui l'insinuazione al passivo sia stata già operata, il lavoratore dovrà presentare all'Istituto la richiesta di stralcio del credito insinuato onde evitare il doppio pagamento della prestazione.

In tutte le altre ipotesi accertate (ipotesi di cui ai punti da 2 a 4), si dovrà procedere, invece, al pagamento della prestazione dovuta.

Si precisa che, in ogni caso, le indennità direttamente corrisposte dall'Inps dovranno essere riconosciute al netto delle somme eventualmente anticipate al medesimo titolo da parte del datore di lavoro: pertanto, al fine di ottenere il pagamento diretto, il lavoratore deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non aver ricevuto da parte del proprio datore di lavoro alcuna somma per quel dato evento (malattia, maternità/paternità, permessi ex lege 104/92 o congedo straordinario). Qualora il datore di lavoro, invece, avesse provveduto ad anticipare una parte dell'indennità spettante, dovrà essere accertato l'importo corrisposto al lavoratore per l'evento in esame in modo da procedere direttamente alla liquidazione del saldo.

In ordine alle modalità di liquidazione, si dovrà operare secondo le procedure ordinariamente seguite nei caso di pagamento diretto stabilite dalla legge: pertanto, anche nelle ipotesi in esame, occorrerà fare riferimento ai dati retributivi contenuti in uniemens (circolari n. 94 del 22.07.2009 e n. 30 del 03.03.2010); in mancanza, i dati retributivi afferenti al periodo di interesse verranno richiesti al datore di lavoro ovvero all'interessato mediante copia della relativa busta paga. Da ultimo, i dati retributivi potranno essere individuati tramite accertamento ispettivo presso l'azienda.

Si rappresenta l'opportunità, nei casi in esame, di prendere utili accordi con gli Uffici interessati per il recupero degli importi indebitamente conguagliati ai titoli in questione e per le dovute segnalazioni alla Direzione provinciale del lavoro (Servizio ispezione del lavoro) e all'Autorità giudiziaria.

Il Direttore Centrale
Ruggero Golino